



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 70/2024/R/gas

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 70/2024/R/gas, recante *Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso (DCO)* (22 marzo 2024, prot. n. 35, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Energia Libera accoglie con favore il DCO e si esprime favorevolmente in merito agli orientamenti previsti dall'Autorità funzionali alla permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (**EVG**) di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Legge concorrenza 2022)*. Si condivide in particolar modo la volontà di armonizzare, tenendo conto delle opportune specificità dei due diversi settori, la disciplina dell'EVG con quella dell'analogo Elenco venditori di energia elettrica (**EVE**) con il grande vantaggio di rafforzare la qualificazione degli operatori attivi sul mercato e miglioramento dei rapporti nel sistema.

A tal proposito e per tale finalità, si intende proporre - come già illustrato anche nell'ambito della consultazione di avvio del procedimento per l'attuazione dell'EVE (DCO 186/2023/R/eel) - l'introduzione di criteri di proporzionalità fra le condotte che portano all'attivazione del Servizio di Default trasporto (**SdDT**) e l'avvio delle procedure per l'esclusione dall'EVG (per es. definendo una specifica soglia economica minima della fattura di trasporto oltre la quale potrebbe scattare l'esclusione) che vadano a beneficio di una maggiore fluidità del processo e di uno sgravio operativo per il sistema, in quanto sia SII che conseguentemente il Ministero, esaminerebbero le sole casistiche in cui si sia riscontrata l'attivazione del SdDT a causa di rilevanti mancati pagamenti per poi, eventualmente, dare avvio alla procedura di esclusione degli iscritti dall'EVG. Ciò si propone per evitare che una serie di criticità operative connesse alle attività di pagamento delle fatture di trasporto possano dar luogo, in alcuni casi, a ritardi di natura involontaria o relativi ad importi di bassa entità, se valutati in relazione all'incidenza della cifra rispetto al totale degli importi fatturati e corrisposti per il servizio di trasporto.

Con riferimento al requisito tecnico secondo cui l'oggetto sociale della società di vendita deve indicare l'attività di vendita di gas naturale, peraltro declinata con riferimento sia alle tipologie di gas oggetto della vendita sia all'infrastruttura di trasporto utilizzata (rete di distribuzione/rete di trasposto o autobotti/carri bombolai) si rileva che gli statuti, sebbene sicuramente ricomprendendo all'interno dell'oggetto sociale l'attività di vendita di gas naturale, potrebbero recare formulazioni più ampie o comunque non rispondenti al requisito proposto dall'Autorità nell'ambito della consultazione. Non comprendendo appieno la *ratio* sottesa a tale impostazione, si fa presente che la modifica dello statuto risulterebbe estremamente impattante per le società già operanti nel settore e



si richiede per questo che il requisito tecnico in questione venga mantenuto nei termini ad oggi vigenti, quantomeno per le società già iscritte nell'Elenco.

Si apprezza pienamente l'orientamento dell'Autorità nel ritenere non opportuno procedere nell'implementazione di un indicatore finanziario che replichi quanto definito nell'EVE in riferimento alla regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori locali (che nel caso del settore del gas risultano molto numerosi) rilevando che attualmente non ci sono le condizioni per lo sviluppo di una simile previsione, dato che i tracciati standard delle fatture di vettoriamento non sono ancora entrati a regime e in ogni caso il processo di revisione del nuovo Codice di rete Tipo della Distribuzione Gas (**CRDG**) deve ancora essere portato a termine. Infatti, si coglie l'occasione per evidenziare quanto sia importante portare a completamento il percorso di razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina del CRDG con particolare riferimento e priorità alla standardizzazione dei contenuti di tutti i documenti regolatori, alla definizione della disciplina delle modalità di fatturazione e delle garanzie ammesse nonché del loro dimensionamento e della relativa gestione degli inadempimenti, per il quale oltretutto, è emersa - nell'ambito delle attività di interlocuzione avvenute tra Autorità e operatori - una generale condivisione dell'impostazione proposta soprattutto in merito agli standard dei documenti regolatori del servizio di distribuzione del gas naturale. A tal proposito, auspichiamo in uno sforzo ulteriore dell'Autorità per il completamento di tale processo nel più breve tempo possibile in modo da arginare alcune problematiche che renderebbero il rapporto tra imprese di distribuzione e di vendita certificato, sicuro e più rapido.

Infine, è importante evidenziare come la presenza di sanzioni non dovrebbe costituire un elemento di valutazione dell'affidabilità di un venditore ai fini dell'inclusione dello stesso nell'EVG, in quanto tali provvedimenti rappresentano già di per sé una forma di penalizzazione commisurata al danno eventualmente apportato e vengono pure resi pubblici dalle Autorità che li applicano. Si sottolinea che, paradossalmente, sono proprio le imprese più grandi, ovvero proprio quelle più solide e affidabili, ad essere più fisiologicamente esposte a procedimenti sanzionatori, esclusivamente poiché servono un maggior numero di clienti.

Alessandro Bianco - Segretario generale